

ALLEGATO 1

Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari nelle attività funebri e cimiteriali

Premessa generale

Gli operatori del settore funebre e cimiteriale hanno spesso l'occasione – talora la necessità – di trattare dati personali tutelati dal c.d. "codice della privacy" (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali').

1. È bene ricordare che, a norma del citato decreto legislativo:

- a) sono considerati dati sensibili *"i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*;
- b) la legge assicura una speciale protezione a queste due ultime tipologie di informazioni (*"dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*);
- c) sono considerati dati giudiziari *"i dati personali idonei ... in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato"*;
- d) è comunque un dato personale *"qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"*.

2. È altrettanto importante ricordare che le prescrizioni poste dalla legge a tutela dei dati personali, sensibili o giudiziari riguardano tutti coloro che, in ragione delle proprie attività, ricevono, trattano o comunicano tali informazioni, a prescindere dalla loro natura giuridica, pubblica o privata. Naturalmente le pubbliche amministrazioni hanno speciali obblighi e, al tempo stesso, una specifica autorizzazione legislativa per il trattamento di determinate tipologie di dati, per il perseguimento dei propri fini istituzionali. A questo proposito, occorre ricordare:

- a) che la (legittima, doverosa) disponibilità di dati personali, sensibili o giudiziari da parte della pubblica amministrazione è vincolata alla specifica finalità di interesse pubblico per cui tali dati sono stati raccolti; insomma, la p.a. (il precetto vale anche per le sue singole articolazioni: uffici, servizi) può "trattare" i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità proprie (di quella p.a., di quell'ufficio) ⁽¹⁾ e deve adottare ogni cautela per evitare l'impropria diffusione o comunicazione a terzi di quelle stesse informazioni ⁽²⁾;
- b) che per il trattamento dei dati (con le stesse regole e nei medesimi limiti) sono equiparati a pubbliche amministrazioni i concessionari di pubblico servizio, con i chiarimenti specificati dal Garante della Privacy ⁽³⁾.

⁽¹⁾ **D.Lgs. 196/2003 – Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici), co. 2**

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

D.Lgs. 196/2003 – Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari), co. 3

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

⁽²⁾ **D.Lgs. 196/2003 – Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), co. 3**

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento."

⁽³⁾ Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ciascun soggetto pubblico può ricorrere a privati cui affidare determinate attività in concessione. In tale ipotesi, l'amministrazione deve precisare il ruolo assunto dai concessionari i quali, ai sensi della L. 675/1996, possono essere considerati, alternativamente, come collaboratori esterni del soggetto pubblico, qualora coadiuvino l'amministrazione trattando dati personali anche al di fuori della relativa struttura, ma nell'ambito di un'attività che ricade nella sfera di titolarità e di responsabilità dell'amministrazione stessa, oppure come figure soggettive del tutto distinte dall'amministra-

3. Non occorre, ai fini di questa relazione, rammentare le disposizioni del citato d.lgs. 196/2003 a proposito del "titolare" ⁽⁴⁾, del "responsabile" ⁽⁵⁾ e degli "incaricati" ⁽⁶⁾ del trattamento di dati personali: a queste si rinvia per la piena comprensione delle responsabilità che riguardano tanto le organizzazioni (amministrazioni, aziende, ecc.) quanto le persone fisiche. Giova però ricordare che il "responsabile del trattamento dei dati" ha, tra gli altri, il dovere di assicurare la formazione di tutti gli incaricati, indirizzarne l'attività e vigilare sul rispetto delle prescrizioni. Ed è altrettanto importante ricordare che chiunque, in ragione della propria attività e dei propri fini istituzionali, comunica legittimamente ad un terzo dati personali, sensibili o giudiziari in proprio possesso ha il dovere di pretendere formalmente analoghe garanzie sul trattamento dei dati.

Specifico interesse per gli operatori del settore cimiteriale o funebre

1. I contesti più rilevanti in cui l'operatore del settore funebre o cimiteriale può trattare dati personali sono:
 - a) al momento della "presa in carico" della salma, per la tutela della dignità del defunto e della riservatezza dei congiunti;
 - b) per analoghe necessità, nelle camere mortuarie, nelle sale di commiato e in occasione e nel corso dei funerali;
 - c) successivamente, per la tutela delle informazioni riguardanti le cause del decesso, nonché dei dati sensibili riguardanti la personalità del defunto;
 - d) nella gestione dei cimiteri, per la gestione degli impianti di videosorveglianza;
 - e) ancora, nella gestione dei cimiteri, per la gestione delle informazioni riguardanti le sepolture, in particolare se archiviate su supporto informatico.

2. Con disposizioni di carattere generale, il "Codice della privacy" chiarisce che *"si considerano ... di rilevante interesse pubblico ... nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità ... di polizia amministrativa anche locale ..., con particolare riferimento ai servizi ... di polizia mortuaria ..."*. ⁽⁷⁾

zione, che decidono autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni e si assumono ogni relativa responsabilità. Nel primo caso, i concessionari costituiscono parte sostanziale della struttura pubblica – e agli stessi è quindi applicabile il particolare regime previsto per la pubblica amministrazione – mentre, nel secondo, sono privati che devono operare in base alle regole dettate dalla legge per i soggetti privati e gli enti pubblici economici (principi affermati nell'ambito del parere reso all'Amministrazione finanziaria sullo schema di decreto ministeriale – previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 112/1999 – attinente all'esercizio della facoltà di accesso agli uffici pubblici da parte dei concessionari della riscossione). Garante Privacy 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 19 [doc. web n. 42312].

⁽⁴⁾ D.Lgs. 196/2003 – Art. 28 (Titolare del trattamento)

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

(NB: per questo il "titolare" coincide, nei fatti, con il rappresentante legale dell'amministrazione, della società, dell'ente, ecc.).

⁽⁵⁾ D.Lgs. 196/2003 – Art. 29 (Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

⁽⁶⁾ D.Lgs. 196/2003 – Art. 30 (Incaricati del trattamento)

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito

(NB: è pacificamente ammesso che la "designazione" può derivare anche dal combinato disposto dell'atto di assegnazione del dipendente ad un determinato ufficio e dell'atto di organizzazione che specifica i compiti dell'ufficio e, in tale ambito, i casi, i limiti e le modalità con cui possono essere trattati i dati.

⁽⁷⁾ D.Lgs. 196/2003 – Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale), co. 2, lett. f)

Se ne deduce che, nei limiti e con le cautele previste dal medesimo Codice, possono legittimamente accedere a dati personali, e "trattarli" per i propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni, i concessionari di servizi pubblici e gli incaricati di pubblico servizio.

3. Occorre inoltre chiarire che – ferme le disposizioni di legge che riguardano la pietà per i defunti e la dignità delle salme e delle sepolture – è improprio ritenere che la persona defunta sia "ancora" titolare di diritti di tutela della propria sfera sensibile. È altrettanto vero però che le informazioni che riguardano la personalità del defunto possono indirettamente incidere sulla sfera personale dei congiunti, e per questo meritano di essere tutelate con le stesse regole e gli stessi criteri stabiliti dal citato Codice per la protezione dei dati personali. ⁽⁸⁾
4. Il Garante, in questo senso, è anche più volte intervenuto per chiarire casi, limiti e modalità con cui parenti o altri soggetti possano accedere ai dati della cartella clinica del defunto. ⁽⁹⁾

Trattazione di dati personali da parte di operatori del settore funebre e/o cimiteriale

1. Nel momento di "presa in carico" della salma (presso l'abitazione, o presso un luogo di cura), le necessarie attività di competenza dell'operatore funebre debbono garantire la tutela della dignità del defunto (ad esempio, è vietata la diffusione di immagini della salma) nonché la riservatezza delle persone – congiunti, amici – presenti.
2. La espressa autorizzazione del legislatore al trattamento di dati personali per finalità di polizia mortuaria non comporta in alcun modo il diritto di trattare dati e immagini oltre i limiti intrinseci a tale finalità: valga, ad esempio, la persistente necessità di garantire la protezione della dignità e della riservatezza del defunto e di altre persone presenti nel caso di morti violente, o comunque in luogo pubblico ⁽¹⁰⁾.
3. Anche nel momento del funerale, o in altri momenti cerimoniali o di commiato, ogni cautela deve essere posta per evitare indebite diffusioni di dati personali (ad esempio, il registro con le firme dei presenti al funerale), o di immagini riguardanti tanto il defunto, quanto le persone che lo accompagnano.
4. L'operatore funebre ha sovente l'occasione, e talora la necessità giuridica, di accedere ad informazioni importanti relative a dati sensibili: le cause del decesso, ad esempio legate a specifiche patologie o ad atti violenti, le convinzioni religiose ⁽¹¹⁾ (o filosofiche, politiche, ecc.), le condizioni familiari e sociali, i legami affettivi tali da esplicitare informazioni sulla vita sessuale, ecc. Il trattamento di tali dati può essere indispensabile, ed è dunque autorizzato, per finalità sanitarie, di identificazione di quanti hanno il diritto e/o il dovere di assumere decisioni in ordine alle modalità e al luogo di sepoltura, ecc.. Tuttavia – si ripete – a tutela della sfera di riservatezza propria di ciascuna delle persone coinvolte, tali informazioni debbono essere trattate dall'operatore con le cautele e nei limiti prescritti dal Codice, in particolare impedendone la diffusione a terzi che non siano direttamente e necessariamente coinvolti in tali attività.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

... omissis ...

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

⁽⁸⁾ Cfr. in proposito Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 12.6.2012, n. 3459.

⁽⁹⁾ Il punto di riferimento è dato dall'art. 92 del D.Lgs. 196/2003; quanto ai provvedimenti del Garante, cfr. n. 27 del 26.1.2011, e più recentemente n. 63 del 6.2.2014, n. 191 del 10.4.2014, n. 574 del 4.12.2014, n. 602 dell'11.12.2014.

⁽¹⁰⁾ Cfr. in proposito i pareri del Garante del 15.7.2006 e del 6.12.2007.

⁽¹¹⁾ Cfr. in proposito il parere del Garante del 12.11.2014.

5. In molti cimiteri sono ormai diffusi gli impianti di videosorveglianza. Si tratta di un'attività lecita, e persino meritoria, in considerazione delle modalità di frequentazione dei cimiteri, della ovvia limitatezza del personale di custodia, e della necessità di proteggere la serenità, la sicurezza (e persino la riservatezza!) di quanti vi si recano per "visitare" i defunti. Naturalmente la gestione degli impianti di videosorveglianza deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni offerte in moltissime occasioni dal Garante, in particolare con riferimento alla segnaletica di informazione nonché alla custodia e tempestiva distruzione delle registrazioni (¹²).
6. I dati identificativi delle sepolture (nome e cognome, date di nascita e di morte, talora altre informazioni poste sulla lapide in ricordo della persona scomparsa) sono accessibili al pubblico, e in tal senso possono essere liberamente trattati da chiunque. Tuttavia l'ordinamento, in questa come in altre occasioni (si pensi, per fare un esempio, alle pubblicazioni di matrimonio), si preoccupa di evitarne un uso improprio, ad esempio per finalità commerciali (offerta di servizi alle famiglie) o comunque intrusive della sfera personale di terzi.
7. Per questo, quando (meritoriamente) alcuni cimiteri hanno predisposto una banca dati accessibile *on line*, per la rapida ed efficace ricerca di una determinata sepoltura, si è posto il problema della elaborazione dei dati e della loro conseguente utilizzabilità, da parte di terzi, per altri fini. La creazione di alcuni *data-base* ad iniziativa privata ha sollecitato il Garante a suggerire gli opportuni interventi da parte del titolare per limitare "ricerche improprie" ed improprie elaborazioni dei dati, ed è atteso uno specifico intervento in materia. Cautele adeguate sono, ad esempio, quelle che impongono, nella ricerca, l'indicazione di almeno 5 caratteri del nominativo del defunto o la limitazione numerica degli accessi da parte della medesima persona nello stesso giorno.
8. Resta fermo, ovviamente, il diritto (su cui pure si è soffermato il garante) per gli interessati di accedere alle informazioni riguardanti lo stato della sepoltura (cessionario, subentrati, capienza, elenco degli aventi diritto, ecc.).
9. È altrettanto chiaro che la comunicazione di informazioni è legittima, anche senza l'esplicito consenso degli interessati, tra soggetti operanti in un contesto formale e condiviso di integrazione funzionale: ciò vale nel rapporto, ad esempio, tra pubblica amministrazione (l'Amministrazione comunale) e concessionario di pubblico servizio, o tra società collegate, purché siano esplicitamente definite le finalità del trattamento di tali dati (¹³).

⁽¹²⁾ Tali interventi sono previsti dall'art. 134 del D.Lgs. 196/2003.

⁽¹³⁾ **D.Lgs. 196/2003, Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso), co. 1, lett. 1-ter)**

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

... omissis ...

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.